



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

t.1334

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 17

DEL 31/05/2022

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI E DETERMINAZIONE SCADENZE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19 nella sala delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	PIOLI FRANCESCO	Presente
2) Consigliere Comunale	TAMAGNINI DORINO	Presente
3) Consigliere Comunale	VANNI ALESSANDRO	Assente
4) Consigliere Comunale	FRANCHI VALENTINA	Presente
5) Consigliere Comunale	LUCCHESI MICHELA	Presente
6) Consigliere Comunale	ROCCHICCIOLI ANNA	Assente
7) Consigliere Comunale	ROSSI ANGELO	Presente
8) Consigliere Comunale	CASOTTI STEFANO	Presente
9) Consigliere Comunale	COMPARINI ALBERTO	Presente
10) Consigliere Comunale	NELLI MARIA TERESA	Presente
11) Consigliere Comunale	GASPARI ELIO	Presente

Presenti: **9** Assenti: **2**

Presiede il SINDACO Sig. FRANCESCO PIOLI

Assiste il Vice-Segretario Comunale Dott.ssa VIVIANA DINI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

t.1327

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

Richiamato inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

-l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;

-l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

-l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

-l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- la tariffa, in definitiva, ripartisce i costi indicati nel Piano Finanziario tra i due insiemi di utenti domestici e non domestici, per determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili numero degli occupanti, superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta;

Rilevato che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio MTR-2 definito da ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Stante la determina n. 75/Direttore generale del 18.05.2022 di validazione del PEF 2022-2025 da parte dell'Ente Territorialmente Competente - Ato Toscana Costa in approvazione in Consiglio Comunale in data odierna da cui risulta quanto segue:

Entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 188.462
Entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 73.038
Totale PEF 2022	€ 266.501
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021	€ 264
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni	€ 266.236

Considerato che con la delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 Arera ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

Rilevato che, le indicazioni riportate dalle deliberazioni Arera n. 443/2019 e n.363/2021, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 7 (sette) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 come da allegato A;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento come previsto all'art. 26 del vigente Regolamento TARI;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

prima rata: entro il 31 Luglio

seconda rata: entro il 30 settembre

terza rata: entro il 30 novembre

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 23/03/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

E' altresì presente il Consigliere comunale Rocchiccioli Anna, e il numero dei presenti sale a 10;

Con votazione in forma palese e con voti favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0, resi dai 10 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022 di cui all'allegato A della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2022;
5. sulle tariffe TARI approvate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Lucca, ad oggi pari al 5%;
6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

prima rata: entro il 31 Luglio

seconda rata: entro il 30 settembre



COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Provincia di Lucca

terza rata: entro il 30 novembre
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio;

7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
9. di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
10. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.

Con successiva votazione in forma palese e con voti favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0, resi dai 10 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, DICHIARA IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del d.lgs 267/2000.